

TI_GERICHTE 60.2018.5 vom 28. Februar 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-02-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2018.5

FR: TI_GERICHTE 60.2018.5 du 28 février 2018

IT: TI_GERICHTE 60.2018.5 del 28 febbraio 2018

Regeste

Reclamo contro la decisione del GPC in materia di liberazione condizionale. Pericolo di recidiva visti i precedenti penali e la situazione economica (gravosa) simile a quella precedente alla sua condanna; prospettiva lavorativa solo una promessa

Erwägungen

E. 1.1

Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP, RL 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura. L'art. 10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) conferisce al giudice dell'applicazione della pena – in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG – la competenza, fra l'altro, a decidere la liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j). Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM). Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d'ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

E. 1.2

Il gravame, inoltrato il 3.01.2018 (data d'invio agli sportelli dell'ufficio postale ma comunque già consegnato il 31.12.2017 per la spedizione al personale di custodia ex art. 91 cpv. 2 CPP) alla Corte dei reclami penali (competente giusta l'art. 62 cpv. 2 LOG) contro la decisione 22.12.2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC _____) – notificata al reclamante il 27.12.2017 – è tempestivo, oltre che proponibile. Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. RE 1, quale condannato, in espiazione di pena, è

legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio. Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

E. 2.1

In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti. L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).

E. 2.2

La concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni: il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non deve opporvisi, infine non vi dev'essere il timore che egli commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, *Exécution des peines*, p. 257, n. 4). La liberazione condizionale è una modalità d'esecuzione della pena detentiva. Non costituisce né un diritto, né un favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16). Si tratta della quarta ed ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona condotta dell'interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 2). La concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo rifiuto l'eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3).

E. 2.3

Dal punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 21.09.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p. 1800-1802). Con l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.01.2007, c'è stata tuttavia una modifica: se prima la liberazione era concessa al detenuto “ se si può presumere ch'egli terrà buona condotta in libertà ” (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova disposizione la liberazione va concessa se “ non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti ” (art. 86 cpv. 1 CP). Si passa in altre parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.; 6B_900/2010 del 20.12.2010, consid. 1.; DTF 133 IV 201, consid. 2.2), ciò che

è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa. Per il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201, consid. 2.2.).

E. 2.4

La prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua liberazione (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.; 6B_206/2011 del 5.07.2011, consid. 1.4.; 6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009 consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3; BSK Strafrecht I – C. KOLLER, 3a. ed., art. 86 CP n. 6). La natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3). Infatti per determinare se è possibile correre il rischio di recidiva, che implica qualunque liberazione che sia condizionale o definitiva, bisogna non soltanto considerare il grado di probabilità che un nuovo reato venga commesso, bensì anche l'importanza del bene che verrebbe minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva che si può ammettere nel caso in cui l'autore ha leso la vita o l'integrità personale delle sue vittime, è minore rispetto al caso in cui egli ha perpetrato ad esempio reati contro il patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.). Di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata dall'assistenza riabilitativa e da regole di condotta, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).

E. 2.5

Per quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l'1.01.2007, si ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione, circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr. Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).

E. 3.1

Nel caso che qui ci occupa è pacifico, e incontestato, che RE 1 lo scorso 4.01.2018 ha raggiunto il termine dei 2/3 dell'espiazione della pena, così che il primo presupposto richiesto dall'art. 86 cpv. 1 CP per la liberazione condizionale è adempiuto.

E. 3.2

Con riferimento all'attuale detenzione, la Direzione delle Strutture carcerarie cantonali, nel rapporto 30.11.2017, ha valutato buono il comportamento tenuto da RE 1 nei confronti del personale di custodia e dei codetenuti, definendolo una persona educata e rispettosa delle regole all'interno della struttura. Pure buono ha valutato il di lui rendimento nell'attività lavorativa prestata nel laboratorio di legatoria, ritenendolo volenteroso e rilevando la corretta esecuzione dei compiti a lui assegnatigli. Ciomalgrado RE 1 ha fatto oggetto di tre sanzioni disciplinari: il 6.11.2015 multa di CHF 50.-- per avere urinato in un angolo (della cella); il 15.01.2016 cinque giorni di isolamento in cella di rigore per possesso di materiale non autorizzato e per avere insultato gli agenti; il 25.07.2016 multa di CHF 200.-- per furto di alimenti dalla cucina (AI 3, inc. GPC _____)

E. 3.3.1

La Direzione delle strutture carcerarie cantonali, nel suo rapporto 30.11.2017, ha espresso un preavviso favorevole circa la liberazione condizionale, "considerato il miglioramento comportamentale intervento dopo l'ultima sanzione", rilevando comunque che è "da considerare il rischio di recidiva e le modalità del reinserimento sociale, lavorativo e di abbandono del territorio Nazionale" (AI 3, inc. GPC _____)

E. 3.3.2

L'Ufficio dell'assistenza riabilitativa, nel proprio rapporto del 29.11.2017, ha pure espresso un preavviso favorevole alla liberazione condizionale, avendo formulato una prognosi non sfavorevole, "ritenuta la presa di coscienza sui propri errori e i relativi rischi, l'elaborazione del reato, la prospettiva lavorativa in Italia, la presenza di un luogo abitativo e di una rete familiare e, non da ultimo, il desiderio di vivere rispettando le regole" (rapporto 29.11.2017, p. 3, AI 5, inc. GPC _____).

E. 3.3.3

RE 1, cittadino italiano residente a _____, è nato e cresciuto nella provincia di _____. Primogenito di 4 figli, i genitori sono nel frattempo deceduti. Dopo aver ottenuto la licenza di scuola elementare, ha iniziato a lavorare come muratore e piastrellista. All'età di 15 anni si è trasferito a _____, svolgendo (al nero) l'attività di piastrellista. Attività quest'ultima che al momento del suo arresto in Svizzera esercitava sporadicamente conseguendo in media un reddito mensile di Euro 400.--/500.-- con punte di Euro 700.--. Coniugatosi nel 1983, nel 1985 ha avuto una figlia, con cui attualmente mantiene buoni rapporti e che lo ha reso nonno, dando alla luce in periodi recenti una bambina. Separatosi nel 2000, al momento dei fatti viveva a _____ con una compagna, priva di attività lucrativa in quanto affetta da una malattia degenerativa e pertanto bisognosa di molto sostegno. Come accertato nelle sentenze di merito, al momento del suo arresto, egli si trovava in una situazione economica precaria, con debiti per Euro 20'000.-- ed entrate sporadiche che gli bastavano giusto per vivere. Di fatto in esecuzione di pena, per evitare lo sfratto della compagna dall'appartamento di _____, egli ha ottenuto dalle strutture carcerarie un prestito di CHF 1'300.-- – onde far fronte ai canoni arretrati –, che egli si è impegnato a rimborsare in 7 mesi pagando mensilmente CHF 185.-- (all. all' AI 5, inc. GPC _____ e AI 1f allegato al reclamo 3/4.01.2018). In Italia, sull'arco di 11 anni, RE 1 è

stato condannato penalmente 6 volte, e meglio: l'11.07.2001 a 6 mesi di reclusione per lesione personale, condonata con indulto; il 26.02.2002 a 2 anni e 4 mesi di reclusione per rapina, detenzione illegale di armi e munizioni; il 9.09.2002 a 1 anno di reclusione per truffa e falsità materiale in certificati; il 18.09.2008 a 1 anno e 1 mese di reclusione per falsità materiale e falsità ideologica in certificati; il 16.06.2010 all'ammenda di Euro 900.-- per guida in stato di ebbrezza; il 21.09.2012 a 1 anno e 4 mesi di reclusione (oltre alla multa di Euro 367.--) per ricettazione (in relazione a fatti risalenti al 2002). Sentenza quest'ultima divenuta definitiva il 14.01.2014, ma per la quale egli ha beneficiato d'indulto, per cui, al suo rilascio, egli dovrà espiare la pena residua di 11 mesi, da scontare in carcere in Italia. Infatti con decisione 3.03.2017 il Tribunale di Sorveglianza di _____ ha rigettato l'istanza del qui reclamante diretta ad ottenere l'applicazione del beneficio dell'affidamento al servizio sociale e in subordine della detenzione domiciliare, in quanto, preso atto dell'ulteriore condanna da parte delle autorità elvetiche, " il condannato non sembra aver abbandonato le logiche devianti che hanno caratterizzato in passato, e continuano a caratterizzare la sua condotta " (decisione 3.03.2017 del Tribunale di Sorveglianza di _____, all. all'AI 5, inc. GPC _____). In data 16.10.2015 RE 1 è stato arrestato dagli inquirenti svizzeri, allertati da quelli italiani, unitamente ad altri sei correi/complici, poiché entrati sul nostro territorio intenzionati a rapinare (a mano di armi cariche, e dimostrando così di essere un gruppo pericoloso) un furgone portavalori in zona di _____. Da qui è scaturita la condanna elvetica, per cui egli si trova ora in carcere. Infine in Italia egli risulta avere ancora pendente un procedimento penale per il reato di porto abusivo di arma (che davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi ha precisato essersi trattato di un " coltellino ", AI 9, inc. GPC _____), per cui egli è già stato condannato in prima sede il 27.05.2015 ma, avendo interposto appello, il giudizio non è ancora passato in giudicato. Ora, pur dando atto al qui reclamante dei suoi asseriti propositi di emendamento, di assunzione di responsabilità per gli atti illeciti commessi come pure del buon rendimento dimostrato in carcere, all'età di 52 anni, egli si ritrova con un pesante trascorso penale, ove le precedenti condanne e carcerazioni subite (di oltre due anni) non lo hanno dissuaso dal ricadere nell'attività criminale. La sua situazione debitoria, che – come da lui riconosciuto al dibattimento di prime cure e ancora confermato davanti alla delegata del giudice dei provvedimenti coercitivi – lo ha spinto ad aderire alla progettata rapina, è a tutt'oggi gravosa, tant'è che egli ha dovuto ricorrere ad un prestito da parte delle strutture carcerarie per evitare lo sfratto della propria compagna. Compagna insieme alla quale egli, una volta saldati i suoi debiti con la giustizia (elvetica e italiana), intende tornare a vivere ma per la quale egli deve totalmente farsi carico. La ventilata prospettiva lavorativa (che, al dibattimento di primo grado, sarebbe consistita nell'aprire e gestire un chiosco unitamente al fratello, mentre in questa sede parrebbe trattarsi della gestione di un chiosco di generi alimentari a _____ alle dipendenze di un terzo), viene documentata da una semplice dichiarazione redatta da un suo amico, per un'occupazione, sembrerebbe, a tempo pieno ma che non specifica alcuna remunerazione. Non equiparabile ad ogni modo ad un effettivo e vincolante contratto di lavoro con una ditta certa e solida, la prospettiva lavorativa auspicata dal reclamante risulta troppo incerta e vaga, per ritenerla sin d'ora sufficiente ad assicurargli i mezzi necessari con cui sostenere sé stesso e la sua compagna, ed evitare così una sua ricaduta nell'attività criminale, visto il suo passato penale. Come rettamente accertato dal giudice dei provvedimenti coercitivi, il reclamante – saldati i debiti con la giustizia – verrebbe a trovarsi nella situazione abitativa e lavorativa simile a quella precedente al suo arresto, che non gli ha impedito di unirsi ad un pericoloso gruppo, entrato in Svizzera allo

scopo di perpetrare con la forza un atto criminoso onde ricavare del denaro, bensì addirittura lo ha favorito. In tali circostanze il rischio di recidiva presente nel reclamante al momento del giudizio di merito e valutato altresì dall'autorità d'esecuzione in sede di collocamento iniziale, allo stadio attuale, permane alto e non viene mitigato da una prognosi a lui non sfavorevole.

E. 4

In esito a tutto quanto sopra, il reclamo deve essere respinto con tutela del giudizio qui impugnato. Vista la particolarità del caso in esame e la pesante situazione economica del qui reclamante, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese. Per questi motivi, richiamati gli art. 86 CP, 379 ss., 393 ss., 439 CPP, la LEPM, il REPM, ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è respinto. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.